# CONSORZIO DI TUTELA
# “BRESAOLA DELLA VALTELLINA”

## Titolo I: Principi generali

### Art. 1
### (Costituzione e Denominazione)

Il "Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina" è un Consorzio volontario costituito ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile.

### Art. 2
### (Sede)

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Sondrio.

### Art. 3
### (Durata)

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

### Art. 4
### (Scopo del Consorzio)

Il Consorzio opera, senza finalità di lucro ed in conformità alla L. 21.12.99, n. 526, con lo scopo di:

1. tutelare la produzione e la commercializzazione della "Bresaola della Valtellina", sia in Italia che all'estero, estenderne la conoscenza, migliorarne il prestigio, propagandarne il consumo;
2. promuovere, favorire, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare la "Bresaola della Valtellina" ed informare il consumatore, ad accrescerne la rinomanza in Italia e all'estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni ed assumendo partecipazioni in società aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio;
3. collaborare, secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla vigilanza, alla tutela ed alla salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge. Tale attività è svolta ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio;
4. avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
5. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, in termini di sicurezza igienico-

sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

6. promuovere l'adozione di delibere relative agli accordi del sistema agroalimentare, secondo le modalità ed i contenuti di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005**.**
7. collaborare con l'Ispettorato centrale controllo qualità e repressione frodi (secondo quanto previsto dal Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche agricole e forestali) nell'espletamento dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dell'IGP.
8. impedire e reprimere abusi ed irregolarità riguardanti la Bresaola della Valtellina IGP a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e di tutti i produttori della IGP medesima, promuovere azioni giudiziarie, in sede penale, civile ed amministrativa, costituendosi parte civile e parte attrice ed intervenendo in azioni giudiziarie.

Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto consortile.

Per il conseguimento dei fini come sopra precisato il Consorzio potrà fare ricorso a tutte le agevolazioni e le provvidenze previste dalle leggi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali a favore della promozione dei prodotti a denominazione tutelata e dell'attività consortile.

## Art. 5
## (Consorziati)

Hanno diritto di essere ammessi al Consorzio i seguenti soggetti della filiera della "Bresaola della Valtellina":

- 1-allevatori di bovini destinati alla produzione della "Bresaola della Valtellina",
- 2-macellatori di bovini la cui carne sia destinata alla produzione tutelata,
- 3-imprese di lavorazione, che provvedono al complesso delle operazioni di salagione, insaccamento e stagionatura, e i cui stabilimenti di produzione siano localizzati nella zona tipica di produzione - individuata nell'insieme degli attuali confini della provincia di Sondrio,
- 4-porzionatori e confezionatori, che provvedono alla porzionatura, all'affettamento ed al confezionamento del prodotto tutelato, e i cui stabilimenti siano localizzati nella zona tipica di produzione individuata nell'insieme degli attuali confini della provincia di Sondrio.

I soggetti di cui sopra sono individuati in conformità al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, n. 61414 del 12 aprile 2000.

Tutti i soggetti aderenti al Consorzio della "Bresaola della Valtellina", dovranno soddisfare i requisiti e le condizioni previste dal Disciplinare di produzione, dai Regolamenti e dalle disposizioni di legge in materia.
Con riferimento ai Regolamenti consortili, essi acquistano efficacia esterna solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

## Art. 6
## (Domanda di ammissione)

Tutti i soggetti della filiera di cui all'art. 5, possono aderire al Consorzio, sia in maniera singola che associata, purché su specifica delega dei singoli. La delega non è richiesta per le cooperative di primo grado.
Chiunque aspiri a divenire consorziato deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sottoscritta dal Legale rappresentante che ne ha i poteri, dalla quale risulti:
– la denominazione e la sede della ditta;

– il numero di Codice Fiscale e di Partita I.V.A.;
– la sede dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione;
– l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– il numero o i numeri di riconoscimento attribuiti dalle autorità sanitarie in conformità alle norme vigenti (Bollo CE);
– i nominativi dei soggetti che rappresentano a tutti gli effetti l'azienda nel Consorzio, da individuarsi nei legali rappresentanti dell'azienda stessa o in amministratori appositamente delegati o in soggetti aventi rapporti continuativi con l'azienda (soci, dirigenti, responsabili tecnici etc. etc.) ai quali risultino peraltro formalmente conferiti, in via permanente, i poteri di rappresentare l'azienda relativamente alla qualifica di consorziato.

La domanda deve contenere, oltre agli elementi sopra indicati, l'espressa dichiarazione che il richiedente conosce gli obblighi conseguenti all'adesione e si impegna a:

- osservare tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti consortili e i deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Il competente organo del Consorzio provvede all'attribuzione provvisoria di un codice di identificazione dell'azienda e, ottenuto il parere vincolante dell'Organismo di Controllo sulla rispondenza dei requisiti del Piano dei controlli vigente, provvede al riconoscimento definitivo dell'azienda.

Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente articolo e le spese per le perizie eventualmente richieste dal Consorzio, dall'Organismo di Controllo o dall'interessato in funzione dell'adesione.

La qualità di consorziato si acquista di diritto al momento del versamento della quota consortile che dovrà essere versata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di reiezione della domanda di ammissione al Consorzio e per qualunque controversia insorta sulla domanda di ammissione, l'interessato deve rivolgersi preliminarmente al Collegio Arbitrale di cui all'art. 29 mediante invio per raccomandata A.R. di un atto scritto contenente l'esposizione delle ragioni del deducente. Tale atto dovrà pervenire al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della propria domanda. E' sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

## Art. 7
## (Iscrizione nel Libro generale dei consorziati)

A tutti gli effetti previsti dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare dall'iscrizione nel Libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione che, all'atto del riconoscimento di idoneità da parte dell'Organismo di controllo, provvede all'attribuzione definitiva del codice di identificazione del consorziato attribuito in via provvisoria.

## Art. 8
## (Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'Azienda consorziata, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, il nuovo titolare ha diritto di subentrare nel contratto di Consorzio.

A tal fine dovrà presentare domanda al Consorzio, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di trasferimento.

La domanda dovrà contenere in allegato il titolo di acquisto o subentro e quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto per la domanda di ammissione.

**Art. 9**
**(Obblighi dei Consorziati)**

I consorziati si obbligano:

1. ad osservare le disposizioni dello Statuto, del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti consortili e ad attenersi alle delibere prese dagli Organi consortili;
2. a versare la quota al fondo consortile entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione che è la condizione necessaria per acquisire e conservare la qualifica di consorziato;
3. a versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto;
4. a prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
5. ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;
6. a consentire, ai fini della Indicazione Geografica Protetta, il controllo degli organi a ciò autorizzati sulla propria produzione di "Bresaola della Valtellina", aderendo in ogni momento a richieste di sopralluoghi, verifiche ed esami secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di produzione, dai Regolamenti consortili e dalle procedure di controllo e verifica;
7. a dare immediata comunicazione dei fatti societari ed aziendali che possano avere rilevanza nella produzione della "Bresaola della Valtellina";
8. a sottoporre preliminarmente al Collegio Arbitrale le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza, l'esclusione nonché qualsiasi altra controversia concernente i rapporti fra Consorziati e Consorzio;
9. a denunciare al Consorzio ogni variazione da comprovarsi con idonea documentazione riguardante il rappresentante dell'azienda indicato all'atto dell'ammissione.

**Art. 10**
**(Diritti dei Consorziati)**

I consorziati hanno diritto:

1. di ottenere la tutela per il prodotto certificato dall'Organismo di controllo autorizzato;
2. di richiedere al Consorzio il rilascio di apposito certificato attestante la propria appartenenza allo stesso e di qualificarsi come appartenenti al "Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina", nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
3. di godere dell'elettorato attivo e passivo per la formazione degli Organi consortili;
4. di fruire dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5. di beneficiare dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

**Art. 11**
**(Recesso, Decadenza, Esclusione)**

La qualifica di consorziato si perde nell'ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione.
La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, né importa liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, decadenza ed esclusione nonché di quelli in corso di maturazione e dovuti per l'esercizio nel quale interviene la perdita di qualifica.

1) Il consorziato può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento. Il recesso deve essere richiesto con lettera raccomandata A.R. diretta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato:
   - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5;
   - che abbia cessato l'attività produttiva della "Bresaola della Valtellina";
   - che sia stato dichiarato fallito.

Il Consorziato receduto o decaduto è comunque tenuto a corrispondere le quote e i contributi a suo carico maturati fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il recesso è intervenuto ovvero in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio del consorziato:
   - che non abbia provveduto alla corresponsione dei contributi previsti dall'art. 9;
   - che abbia posto in essere infrazioni al Disciplinare di produzione, ai Regolamenti consortili, allo Statuto o altri atti, idonei ad arrecare nocumento al Consorzio o contrastanti con gli scopi di esso.

Il Consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale.
Il Consorziato escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati.

**Art. 12**
**(Sanzioni)**

Il consorziato che non rispetta la normativa, i disciplinari, i regolamenti e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e quelle previste dallo Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:
1. ammonizione;
2. diffida;
3. esclusione dal Consorzio.

In caso di esclusione restano comunque salvi gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio fino alla cessazione delle condizioni di consorziato.

**Art. 13**
**(Contributi consortili)**

Per consentire il funzionamento del Consorzio ed ai fini della realizzazione delle attività previste dall’art. 4 del presente Statuto, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall’Assemblea dei Consorziati contributi annuali ed eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati.
La ripartizione dei contributi suddetti, sia annuali che straordinari, è determinata in conformità al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, n. 410 del 12 settembre 2000, secondo i seguenti principi:

- la quota da porre a carico delle categorie individuate ai punti 1, 2 e 4 dell’art. 5 del presente Statuto, non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima, determinata secondo l’art. 15 del presente Statuto;
- la quota da porre a carico della categoria individuata al punto 3 dell’art. 5 del presente Statuto, è conteggiata su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio;
- nell’ambito della quota attribuita ad ogni categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata e ritenuta idonea dall’Organismo di controllo.

Durante la vita del Consorzio non possono essere distribuiti ai consorziati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.

## Titolo II: Organi del Consorzio

**Art. 14**
**(Organi consortili)**

Gli Organi del Consorzio sono costituiti da:

- Assemblea dei consorziati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Collegio sindacale.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione dei compensi riconosciuti a favore del Collegio sindacale, sono a titolo gratuito.

**Art. 15**
**(Rappresentanza negli Organi consortili)**

I criteri di rappresentanza dei consorziati, appartenenti alle diverse categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, sono fissati nell'ambito degli organi sociali in conformità al **Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.61414 del 12 aprile 2000.**

In particolare:

1. alle imprese di lavorazione compete una percentuale minima di rappresentatività pari al 66,1%;
2. agli allevatori, compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%;
3. ai macellatori, compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%;
4. ai confezionatori compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%.

Le percentuali minime e massime di cui al punto precedente si applicano nell'ipotesi di totale adesione al Consorzio di tutti i soggetti sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato.

Diversamente, le percentuali massime, per ciascuna categoria di cui ai punti 2, 3, 4, sono ridotte di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o ritenuta idonea attribuibile ai soggetti, appartenenti alla categoria medesima, sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato ma non aderenti al Consorzio.

I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei dati forniti dall'Organismo di Controllo autorizzato, con riferimento all'anno precedente.

**Art. 16**
**(Costituzione dell'Assemblea dei Consorziati)**

L'Assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti di tutti i soggetti consorziati e può essere ordinaria e straordinaria.

I consorziati sono rappresentati nelle assemblee dai soggetti designati nella domanda di ammissione di cui all'art. 6 o nelle comunicazioni di variazione successivamente inviate al Consorzio a tale fine.

I consorziati che per un qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea direttamente hanno la facoltà, mediante delega scritta, di farsi rappresentare da altro consorziato all'uopo espressamente delegato; ciascun consorziato potrà essere portatore al massimo due deleghe; non può essere conferita delega ai dipendenti e agli amministratori del Consorzio.

**Art. 17**
**(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata ai consorziati almeno dieci giorni prima della data di riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione saranno fissati i termini per la seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti e/o rappresentati.
A cura del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuto il Libro delle Adunanze dell'Assemblea dei consorziati. Non possono partecipare alle Assemblee i consorziati non in regola con i versamenti dei contributi consortili.

**Art. 18**
**(Competenze dell’Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea Ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio annuale;
- elezione alla scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- approvazione dei Regolamenti consortili e delle eventuali modifiche, la cui efficacia esterna è subordinata alla successiva approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- gli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; inoltre essa dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio sindacale ovvero un numero di consorziati che rappresenti un quinto di tutti i voti.

**Art. 19**
**(Competenze dell’Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare su:

- modificazione dello Statuto da sottoporre al competente Ministero per le osservazioni di legge;
- modificazione del Disciplinare di produzione da sottoporre all’approvazione del Ministero competente;
- proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;
- nomina e poteri dei liquidatori;
- altri casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di delibere relative a materie di sua competenza, o quando ne faccia richiesta il Collegio sindacale.

**Art. 20**
**(Modalità delle votazioni in Assemblea)**

A ciascun Consorziato è assegnato un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto certificato a lui attribuibile, rispetto alla quantità complessiva di prodotto riferibile alla categoria di appartenenza e certificata dall’Organismo di controllo.

Prima dell'inizio dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso la Sede del Consorzio apposito elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato.
I voti attribuibili saranno così ripartiti:
1. Alle imprese di lavorazione: minimo 66,1% dei voti totali;
2. Agli allevatori: massimo 11,3% dei voti totali;
3. Ai macellatori: massimo 11,3% dei voti totali;
4. Ai confezionatori massimo 11,3% dei voti totali.
Le quantità suddette sono conteggiate con riferimento all'anno solare precedente.
Il consorziato che svolga più attività produttive, rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, ha diritto ad un numero di voti pari alla somma dei singoli voti attribuibili al medesimo in virtù della sua appartenenza alle diverse categorie.
L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto, fatta salva ove richiesta la condizione dell'espressa delega dei singoli.
Le votazioni si fanno in modo palese per alzata di mano. Qualora tuttavia riguardino la nomina o revoca di persone fisiche a cariche sociali vengono effettuate in forma segreta~~.~~, ferma l'esigenza di individuare modalità tali da consentire e determinare le risultanze delle votazioni stesse: in tali casi, le schede di voto, necessariamente tracciabili in riferimento al votante, verranno esaminate dagli scrutatori e conservate agli atti della società, per lo stretto tempo necessario alle verifiche del caso, senza possibilità di visione da parte dei consorziati.

## Art. 21
## (Presidenza e Verbalizzazione delle Assemblee)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

## Art. 22
## (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i consorziati.
In particolare sono eleggibili alla carica di amministratore i titolari delle aziende Consorziate, nel caso di aziende individuali, o i legali rappresentanti delle stesse qualora costituite in forma societaria; potranno altresì assumere la carica di amministratore i soggetti indicati dai consorziati stessi nella domanda prevista dal precedente art. 6, o nella comunicazione successivamente inoltrata al Consorzio a tale fine, i quali abbiano, beninteso, le qualifiche e/o le attribuzioni di poteri di rappresentanza come precisato allo stesso art. 6.
I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria e ciascun consorziato non può esprimere nel proprio voto:
- più di due preferenze se il Consiglio è composto da tre membri;
- più di tre preferenze se il Consiglio è composto da quattro o cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni - decorrenti dalla nomina del Presidente - e possono essere rieletti.

Nell'eventualità di rinuncia, decadenza o cessazione dell'attività di uno o più Consiglieri subentreranno, in ordine di voto, i non eletti. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio e si procederà a nuove elezioni.

**Art. 22 bis**
**(Riparto dei Consiglieri da eleggere)**

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.
Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista".

**Art. 23**
**(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento del Consorzio, salve le attribuzioni proprie dell'Assemblea.
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
2. deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
3. predisporre il conto consuntivo e la relazione d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. procedere all'ammissione dei consorziati, prendere atto del recesso e pronunciare la decadenza e l'esclusione dei consorziati a termini dell'art. 12;
5. tenere aggiornato il Libro dei consorziati ed i Libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio;
6. fissare la quota al fondo consortile di accesso al Consorzio, eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati, la quota a carico di ciascun consorziato e le quote a carico delle imprese di lavorazione non consorziat~~i~~e, sulla base dei dati comunicati al Consorzio dall'Organismo di controllo, relativamente ai quantitativi di prodotto controllato e ritenuto idoneo, attribuibili ad ogni singolo soggetto;
7. determinare le percentuali di rappresentanza negli Organi consortili delle diverse categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché il numero di voti attribuibili, per ciascuna categoria, ad ogni consorziato, sulla base dei dati produttivi comunicati al Consorzio dall'Organismo di Controllo;
8. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
9. instaurare collaborazioni professionali nonché assumere e licenziare il personale del Consorzio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
10. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
11. assumere finanziamenti nonché accedere a contributi o benefici ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione può, salve le limitazioni di legge, delegare specifiche attribuzioni e poteri, ivi compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più Consiglieri fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali questi dovranno estrinsecarsi.

**Art. 24**
**(Segretario del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di un Segretario di propria nomina scelto anche tra i non consorziati a cui compete sotto la guida e la direzione del Presidente l'esecuzione delle delibere degli Organi consortili e l'espletamento delle attribuzioni affidategli.

**Art. 25**
**(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione deve essere riunito almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando viene fatta richiesta da almeno due Consiglieri e dal Collegio sindacale.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.
La convocazione deve farsi mediante avviso inviato anche via fax o posta elettronica spedito a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza potrà procedersi anche a convocazione telegrafica o via fax o posta elettronica con preavviso di almeno 48 ore.

**Art. 26**
**(Costituzione e votazioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è valido con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con la maggioranza dei presenti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega nessun Consigliere.
Le votazioni avvengono di norma in forma palese per alzata di mano. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.

**Art. 27**
**(Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
Ad esso spetta la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente il Vice Presidente ne assume le veci a tutti gli effetti esercitando i poteri e compiendo tutti gli atti previsti dal presente statuto.
Il Presidente:
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- - rappresenta legalmente il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi anche in giudizio;
- - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione nonchè l'andamento generale del Consorzio;
- rappresenta legalmente il Consorzio, utilizzandone la firma sociale, in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione conseguenti agli indirizzi e alle azioni deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima seduta.

Al Presidente e ai Consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

**Art. 28**

**(Collegio sindacale)**

L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e tra questi il Presidente obbligatoriamente iscritto nell'Albo dei Revisori legali dei conti, nonché due supplenti uno dei quali iscritto all'Albo dei Revisori legali dei conti.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e controlla la gestione amministrativa del Consorzio ed il bilancio relazionando a tale riguardo all'Assemblea cui verrà sottoposto per l'approvazione il bilancio stesso, vigila sull'osservanza dello statuto e delle leggi.
Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Al Presidente del Collegio può essere riconosciuto un emolumento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti.

**Art 29**
**(Clausola arbitrale)**

In caso di reiezione della domanda di ammissione al Consorzio e per qualunque controversia insorta sulla domanda di ammissione, nonché su qualunque controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio, che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, è ammesso ricorso in via preliminare ad un Collegio Arbitrale, composto di 3membri di cui 1 nominato da una parte, 1 nominato dalla controparte e uno con qualifica di Presidente nominato congiuntamente dalle parti o su accordo delle parti nominato dal Presidente del tribunale di Sondrio. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

## Titolo III: Fondo consortile – Esercizio sociale – Bilancio

**Art. 30**
**(Fondo consortile)**

Il Fondo Consortile è così costituito:
a) dalle quote, dai contributi e dalle ulteriori eventuali tariffe di cui all'art. 9;
b) dai contributi di Enti privati o pubblici;
c) da beni che il Consorzio acquisisca in forza di compravendite, donazioni o lasciti.

**Art. 31**
**(Esercizio sociale e Bilancio)**

L'esercizio del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio.
Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed essere comunicato al Collegio sindacale almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia - unicamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio - presso la sede del Consorzio durante i 5 giorni antecedenti la predetta riunione.

## Titolo IV: Scioglimento

### Art. 32
### (Cause di Scioglimento)

Il Consorzio si scioglie:
a) per il decorso dei termini;
b) per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
c) per deliberazione dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati;
d) per provvedimenti dell'Autorità Governativa nei casi ammessi dalla Legge;
e) per altre cause previste dalla Legge e dallo Statuto.

### Art. 33
### (Nomina dell'Organo di liquidazione)

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerà un liquidatore da scegliersi anche fra i non consorziati. Le spese della liquidazione graveranno in parti eguali tra i consorziati. Le passività di gestione saranno a carico dei consorziati in base ai voti di spettanza.

### Art. 34
### (Destinazione del netto residuo)

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## Titolo V: Disposizioni finali

### Art. 35
### (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa richiamo a quanto disposto in materia dalle norme del Codice Civile e dall'ordinamento legislativo in quanto applicabile.